



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2011

2 gennaio 2013



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 6

Sentenza del 31/10/2011 n. 679

Intitolazione:

Tarsu- persona giuridica – società di persone titolarità

Massima:

In tema di contenzioso tributario il ricorso proposto da un socio di una società di persone in proprio, va ritenuto inammissibile in quanto la società, anche se sprovvista di personalità giuridica formale, è pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di una propria sostanziale autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale, sicché l'impugnazione proposta dal socio che non abbia la rappresentanza esterna della società deve intendersi proposta proveniente da soggetto non legittimato in quel giudizio (nella specie è stato ritenuto inammissibile il ricorso di proposto da un socio accomandante si una società in accomandita semplice avverso l'accertamento emesso nei confronti della società e notificato al ricorrente che, negando la rappresentanza, deduceva la nullità della notifica avvenuta in violazione dell'art. 145 c.p.c).



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 6

Sentenza del 14/09/2011 n. 520

Intitolazione:

Tributi comunali – tarsu – stalli della sosta pagamento – e’ dovuta

Massima:

Nel caso in cui da parte di un Comune siano stati dati in concessione ad un privato non solo il servizio di sosta a pagamento ma anche gli spazi a tal fine riservati (c.d. stalli di sosta), si instaura sui predetti spazi una situazione possessoria attiva in capo al concessionario il quale, per conseguenza, è tenuto al pagamento della TARSU su di essi ricadente.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 12/10/2011 n. 429

Intitolazione:

Iscrizione a ruolo - imposte comunali- ICI- termini - annullamento dell'avviso ammissibilità iscrizione a ruolo in pendenza dell'appello-esclusione

Massima:

Non possono essere iscritti a ruolo i tributi locali in pendenza di appello avverso la sentenza di primo grado che ha annullato l'avviso di accertamento. Il termine per l'iscrizione a ruolo rimane sospeso in caso di annullamento dell'avviso e comincia decorrere di nuovo dall'eventuale sentenza di riforma od annullamento della sentenza di primo grado.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 7

Sentenza del 30/09/2011 n. 329

Intitolazione:

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli - Agevolazioni ex art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992 - Applicazione dei benefici

Massima:

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), allorché un terreno agricolo è utilizzabile a scopo edificatorio, in base ad uno strumento urbanistico generale, prevale quest'ultima qualificazione. A meno che non si tratti di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli purché dai medesimi condotti, in tal caso si applicano le agevolazioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 11/07/2011 n. 334

Intitolazione:

Imposta comunale sugli immobili- curatore fallimentare- obbligo di pagamento dell'imposta nel caso di fallimento di un'impresa assegnataria di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 - insussistenza

Massima:

Nel caso di fallimento dell'imprenditore assegnatario di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 l'art. 21 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1995 n. 341, ha escluso la possibilità di ottenere il trasferimento in proprietà del lotto di terreno, provvisoriamente assegnato a quelle imprese che siano assoggettate a procedura concorsuale. Al fallimento conseguono l'impossibilità di trasferimento della proprietà del lotto e di assegnazione definitiva del contributo, e si determinano le condizioni per la revoca del contributo-assegnazione, con conseguente estinzione anche il diritto di superficie costituito su base contrattuale, rappresentata dall'accordo-concessione tra Ministero delle attività produttive (ora ASI) ed assegnatario, operando il fallimento e quindi l'impossibilità di conseguire gli obiettivi di occupazione e produzione, quale causa di risoluzione dell'assegnazione, (condizione risolutiva espressa) con la conseguente perdita anche della proprietà superficiaria sull'opificio eventualmente realizzato od in corso di realizzazione, con ulteriore conseguenza che, venuto meno il diritto di superficie, il soggetto passivo d'imposta torna ad essere l'ente proprietario. Il



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

curatore fallimentare non può ritenersi proprietario, né possessore dell'immobile, non avendone titolo alcuno, essendo il possesso correlato al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sicchè, essendo un mero detentore dell'immobile e non potendo neanche procedere alla sua liquidazione, non è obbligato al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 11/07/2011 n. 329

Intitolazione:

Imposta comunale sugli immobili - Nel caso di assegnazione di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (di conversione del d.l. 19 marzo 1981, n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), nel periodo temporale intercorrente tra la data di assegnazione e quella di trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo- soggetto obbligato al pagamento dell'ICI è l'assegnatario quale titolare di un diritto reale di superficie.

Massima:

Imposta comunale sugli immobili, nel caso di assegnazione di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , nel periodo temporale intercorrente tra la data di assegnazione e quella di trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo, grava sul concessionario dell'area. L'assegnatario è titolare di un diritto reale di superficie e, quindi di un diritto di proprietà sull'opificio "medio tempore" separato dalla proprietà del suolo sul quale esso viene realizzato, con la conseguenza che egli è soggetto al pagamento dell'ICI, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 . L'atto di assegnazione altro non rappresenta che una concessione ad aedificandum, con cui lo Stato attribuisce al beneficiario del contributo il diritto di superficie, peraltro, nel rispetto della forma scritta, prescritta dall'art. 1350 c.c. Tutto questo comporta l'applicabilità dell'ICI nei confronti dell'assegnatario, a mente dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 30.12.1992, che espressamente prevede



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

quale soggetto passivo dell'imposta oltre al proprietario di immobili anche il titolare di un diritto reale superficie.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 11/07/2011 n. 320

Intitolazione:

Fallimento- Imposta comunale sugli immobili, nel caso di impresa assegnataria di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (di conversione del d.l. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981)- soggetto obbligato- ente proprietario dell'immobile

Massima:

Nel caso di fallimento dell'imprenditore assegnatario di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 l'art. 21 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1995 n. 341, ha escluso la possibilità di ottenere il trasferimento in proprietà del lotto di terreno, provvisoriamente assegnato a quelle imprese che siano assoggettate a procedura concorsuale. Al fallimento conseguono l'impossibilità di trasferimento della proprietà del lotto e di assegnazione definitiva del contributo, e si determinano le condizioni per la revoca del contributo-assegnazione, con conseguente estinzione anche il diritto di superficie costituito su base contrattuale, rappresentata dall'accordo-concessione tra Ministero delle attività produttive (ora ASI) ed assegnatario, operando il fallimento e quindi l'impossibilità di conseguire gli obiettivi di occupazione e produzione, quale causa di risoluzione dell'assegnazione, (condizione risolutiva espressa) con la conseguente perdita anche della proprietà superficiaria sull'opificio eventualmente realizzato od in corso di



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

realizzazione, con ulteriore conseguenza che, venuto meno il diritto di superficie, il soggetto passivo d'imposta torna ad essere l'ente cui la legge ha attribuito la proprietà dell'immobile fino alla nuova assegnazione.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 16/03/2011 n. 71

Intitolazione:

*Altri Tributi – Contributo di bonifica – Cartella esattoriale – Motivazione -
Necessità - Sussiste*

Massima:

Ai fini della riscossione del contributo consortile non basta l'inclusione di un immobile nel comprensorio consortile ma occorre anche che le opere del consorzio si riflettano direttamente sul fondo incrementandone il valore seppure in via potenziale.

La cartella esattoriale emessa per la riscossione di tali tributi, pertanto, deve essere adeguatamente motivata in ordine al beneficio arrecato agli immobili, di pertinenza del contribuente, dall'attività del Consorzio non essendo sufficiente la semplice collocazione degli stessi nell'area consortile. E ciò in quanto la cartella esattoriale deve rispondere ai requisiti di cui alla Legge 212/2000 e deve contenere una congrua motivazione imposta a tutti gli atti amministrativi dall'art.3 della L. 241/1990.